

Legge regionale 14 marzo 2002, n. 7 (BUR n. 31/2002)

APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA N. 79/409/CEE DEL CONSIGLIO DEL 2 APRILE 1979 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

Art. 1 - Finalità.

1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3 e 4, e nell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", nonché dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" e successive modificazioni e dell'articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa", vengono attuati nella Regione del Veneto secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2 - Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE.

1. In considerazione dell'accertata necessità di prevenire gravi e permanenti danni alle colture agricole, all'itticoltura e della comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti è autorizzato, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE e con le modalità ed i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alle specie storno (*Sturnus vulgaris*), passero (*Passer italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*), cormorano (*Phalacrocorax carbo*) e tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*).
2. Il prelievo può essere realizzato da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 14, comma 2 della [legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50](#) "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di soggetti prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi sono previsti dall'allegato A).
4. Ulteriori modalità di prelievo sono disciplinate dal vigente calendario venatorio regionale.

Art. 3 - Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE.

1. È autorizzato, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE e con le modalità ed i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alle specie peppola (*Fringilla montifringilla*) e fringuello (*Fringilla coelebs*).
2. Il prelievo può essere realizzato esclusivamente da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 14, comma 2 della [legge regionale n. 50/1993](#).
3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di soggetti prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi sono previsti dall'allegato B). Sono consentite tre giornate di caccia settimanali a libera scelta del cacciatore. L'orario della giornata di caccia è quello fissato dal vigente calendario venatorio regionale.

Art. 4 - Condizioni e controlli.

1. Gli abbattimenti dovranno essere annotati sul tesserino venatorio regionale secondo le vigenti disposizioni. Entro il 31 marzo di ogni anno i tesserini dovranno essere restituiti alle province competenti, le quali provvederanno entro i successivi sessanta giorni ad inviare alla Regione del Veneto e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica i dati riassuntivi relativi a tutti gli abbattimenti effettuati ai sensi degli articoli 2 e 3, al fine degli opportuni controlli e valutazioni.

2. La vigilanza è delegata alle province ai sensi dell'articolo 34 della [legge regionale n. 50/1993](#) .

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.

Art. 5 - Limitazione dei prelievi.

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, adotta provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati dalla presente legge in relazione all'insorgere di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 6 - Azioni di promozione.

1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 7 - Sanzioni.

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla [legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50](#) .

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO SETTIMA LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA N.
79/409/CEE DEL CONSIGLIO DEL 2 APRILE 1979 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE
DEGLI UCCELLI SELVATICI*

ALLEGATO A)

Limiti e archi temporali per il prelievo in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE

SPECIE	Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore	Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore	TEMPI
	N. uccelli	N. uccelli	Stagione venatoria 2002/2003 e 2003/2004
PASSERO (<i>Passer italiae</i>)	20	100	Dalla terza domenica di settembre fino al 31

			dicembre
PASSERA MATTUGIA (<i>Passer montanus</i>)	20	100	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre
STORNO (<i>Sturnus vulgaris</i>)	20	100	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre
TORTORA DAL COLLARE ORIENTALE (<i>Streptopelia decaocto</i>)	10	50	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre
CORMORANO (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	10	50	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre

ALLEGATO B)

Limiti e archi temporali per il prelievo in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE

SPECIE	Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore	Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore	TEMPI
	N. uccelli	N. uccelli	Stagione venatoria 2002/2003 e 2003/2004
FRINGUELLO (<i>Fringilla coelebs</i>)	5	40	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre
PEPPOLA (<i>Fringilla montifringilla</i>)	5	40	Dalla terza domenica di settembre fino

SOMMARIO

- [Legge regionale 14 marzo 2002, n. 7](#) (BUR n. 31/2002)
- [APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA N. 79/409/CEE DEL CONSIGLIO DEL 2 APRILE 1979 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI](#)
 - - [Art. 1 - Finalità.](#)
 - [Art. 2 - Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a\) della direttiva n. 79/409/CEE.](#)
 - [Art. 3 - Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera c\) della direttiva n. 79/409/CEE.](#)
 - [Art. 4 - Condizioni e controlli.](#)
 - [Art. 5 - Limitazione dei prelievi.](#)
 - [Art. 6 - Azioni di promozione.](#)
 - [Art. 7 - Sanzioni.](#)